



NO 9784/22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da

Oggetto:  
Petizione ereditaria – Successione  
legittima – Accertamento esistenza  
testamento olografo

Felice MANNA	· Presidente -	Oggetto SUCCESSIONE
Sergio GORJAN	· Consigliere -	R.G.N. 5870/2017
Antonello COSENTINO	· Consigliere -	Cron. 9784
Milena FALASCHI	· Consigliere Rel.-	CC – 16/09/2021
Antonio SCARPA	· Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SEGNALAZIONE PER RECUPERO**  
C.U. ex art. 13 co. 1 ~~quater~~ DPR 115/02

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 5870/2017 R.G. proposto da  
(omissis) e (omissis), rappresentati e difesi dagli Avv.  
(omissis) del foro di Venezia e (omissis) del foro di Roma,  
elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in (omissis)  
(omissis);

– ricorrenti –

contro

(omissis), (omissis) e (omissis),  
rappresentati e difesi dall'Avv. (omissis) del foro di Venezia,  
elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo  
studio dell'Avv. (omissis);

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 115  
depositata il 21 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre  
2021 dal Consigliere Milena Falaschi.

02  
2024/21

## Osserva in fatto e in diritto

Ritenuto che:

- il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2743 del 2011, rigettava le domande proposte da (omissis) nei confronti di (omissis), (omissis) e (omissis) con le quali chiedevano accertarsi la loro qualità di eredi della zia (omissis) (deceduta, senza testamento, il (omissis), vedova e senza figli), per essere i figli legittimi del fratello della de cuius, (omissis), anch'egli deceduto, e per l'effetto condannare i convenuti al rilascio dei beni mobili ed immobili caduti in successione, compreso il denaro depositato presso istituto di credito e in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dagli evocati in giudizio – i quali rappresentavano che la de cuius aveva disposto in vita dei suoi beni con testamento olografo del 25.03.1989, pubblicato il 03.09.2008 –, dichiarava aperta la successione testamentaria in favore della cugina germana (omissis), dichiarate inammissibili, altresì, le domande attoree di accertamento della falsità del testamento e l'annullamento per difetto di forma, disposta ed espletata c.t.u. grafica in esito al disconoscimento della sottoscrizione del documento da parte dei (omissis) e della relativa istanza di verifica formulata dalle controparti, da cui emergeva che "la scrittura e la sottoscrizione del testamento in verifica, nonostante alcune differenze, è molto probabile che siano state scritte dalla de cuius";
- in virtù di appello interposto dai (omissis), la Corte di appello di Venezia, nella resistenza degli appellati, respingeva il gravame e per l'effetto confermava la decisione impugnata, affermando la infondatezza dei due motivi di appello con i quali lamentavano la nullità della c.t.u. e l'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il perito, con i quali – da una parte – censuravano nella sostanza la provenienza in tutto o in parte del testamento dalla de cuius, pur senza avere impugnato la pronuncia che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività delle domande, formulate nei termini

ex art. 183, comma 6 c.p.c., intese a far dichiarare che la scheda testamentaria non era stata redatta da (omissis) , e in ogni caso, nel merito, l'esperimento da parte del c.t.u. di un'attività di indagine non autorizzata dal giudice (raccolta la firma di venti persone imitando una firma artefatta ad hoc con dentro la zeta romantica), non aveva fondamento essendo soltanto un riscontro ulteriore per convalidare l'esito già raggiunto in altro modo, come affermato già dal primo giudice. Infine condivideva le conclusioni del c.t.u. anche quanto alla diversità delle lettere "z" riscontrata nel testamento, avendo peraltro il c.t.u. motivato ampiamente su tutti gli altri elementi di autenticità del documento assumendo a parametro di riferimento numerose scritture di comparazione non contestate;

- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia i (omissis) propongono ricorso per Cassazione, fondato su due motivi, cui resistono con controricorso l'(omissis), la (omissis) ed il (omissis).

Atteso che:

- con il primo ed il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 216 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., oltre ad omesso esame su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio – ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. – per avere la stessa Corte veneta riconosciuto che attraverso la consulenza grafologica non era stata raggiunta la prova della genuinità del testamento e nonostante le perplessità espresse dal c.t.u. nel suo elaborato, ha comunque finito con l'escluderne la rinnovabilità sul presupposto che "le domande dei consorti (omissis) intese a far dichiarare che la scheda non è stata redatta da (omissis) sono state dichiarate inammissibili dal Tribunale di Venezia e non sono state riproposte in qualche modo in appello".

I ricorrenti insistono sulla non dimostrata autenticità del testamento, anche da una semplice comparazione con la scrittura

autentica del 12.07.1989. In altri termini, il giudice del gravame non avrebbe potuto considerare idonea e sufficiente una prova che riferendosi al testamento attribuiva allo stesso solamente "un'alta probabilità" circa la sua provenienza dalla de cuius.

Sempre ad avviso dei ricorrenti, nel confermare la decisione del giudice di prime cure, la Corte di merito avrebbe omesso di illustrare il percorso logico-giuridico attraverso il quale avrebbe raggiunto il proprio convincimento in ordine all'autenticità della scheda testamentaria. Aggiungono che la sola circostanza tenuta in considerazione dalla Corte distrettuale è stata che la 'zeta romantica' non era un segno che contraddistingueva tutte le firme della de cuius, ma non avrebbe valutato gli altri numerosi rilievi formulati dagli appellanti, in particolare le suture grafiche tipiche di una tecnica imitatoria evidenziate dal consulente di parte.

Le censure – da trattare unitariamente per la evidente connessione che le avvince, affrontando entrambe la medesima questione della prova dell'autenticità del testamento olografo in contestazione seppure sotto diversi profili – sono prive di fondamento e con esse lo stesso ricorso.

Quanto alla dedotta violazione di legge, va anzitutto richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (v., ex multis, Cass. n. 30218 del 2017), e che, pertanto, essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice.

Al riguardo non può non rilevarsi come, nella sostanza le censure appaiono volte, più ancora che alla contestazione del mancato ossequio delle norme evocate, alla valutazione che delle risultanze della c.t.u. ha operato la Corte di merito. In proposito va ribadito l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale, qualora il giudice del merito aderisca al parere

del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem ( ma nella specie esso è invece esaustivo ed articolato) dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.

Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate - che non risultano nella specie esplicitate (per quanto meglio si spiegherà di seguito con riferimento al vizio di motivazione) - sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (v., tra le altre, Cass., n. 15147 del 2018).

Inoltre il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto (Cass. n. 20227 del 2010; Cass. n. 17693 del 2013; Cass. n. 22799 del 2017).

Tanto precisato, la Corte di merito nella specie ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, avendo condiviso le conclusioni del c.t.u. sia quanto alla diversità delle lettere "z" riscontrate nel testamento sia con riferimento a tutti gli altri elementi di autenticità del testamento olografo individuati dall'ausiliario, dott.

(omissis) che ha assunto a parametro di riferimento numerose scritture di comparazione non contestate, riportate nell'elenco a pag. 6 della relazione peritale, elementi questi ultimi raccolti e puntualmente argomentati proprio per rispondere alle osservazioni dei tecnici di parte.

La Corte distrettuale, poi, si è particolarmente soffermata sulla peculiarità della grafia del testamento rappresentata dalla diversità delle lettere "z" utilizzate e superando la questione della nullità della consulenza (per non essere stata riproposta nelle conclusioni in primo grado e comunque non correlata ad una domanda di merito), ha sottolineato come la zeta c.d. romantica era presente in tutte le numerose altre firme sicuramente riferibili alla <sup>(omissis)</sup>, per cui il supposto falsario non avrebbe certo potuto omettere una tale particolarità nel sottoscrivere il testamento.

Del resto anche la formula utilizzata dall'ausiliario del giudice nel senso che "la scrittura e la sottoscrizione del testamento in verifica, nonostante alcune differenze, è molto probabile che siano state scritte dalla de cuius" costituisce, in relazione ad accertamenti in materia di impugnazione di disconoscimento della firma per difetto di veridicità, lo strumento più idoneo, avente buoni margini di sicurezza, per l'acquisizione della riferibilità dell'atto a chi appare esserne l'autore. Questa Corte ha già osservato (v. Cass. 3 settembre 1997 n. 8451 seppure in diverso settore, per la ricerca della genitorialità naturale nel DNA) che l'efficacia delle indagini non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto, tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di "leggi") e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (Cass. 29 maggio 2008 n. 14462).

L'adesione a conclusioni raggiunte attraverso accertamenti ormai standardizzati e normalmente praticati in ambito forense, sulla base di approdi di natura scientifica ormai condivisi e totalmente privi di quei caratteri di novità e controvertibilità che consigliano allo stesso giudice una verifica della fondatezza della teoria

applicata dal proprio ausiliare (cfr. Cass. 20 marzo 2013 n. 7041), non richiedeva, quindi, che nel caso di specie la corte di appello, nell'aderire alle conclusioni peritali, richiamate nei loro aspetti salienti, dovesse fornire un'analitica motivazione sul piano tecnico (Cass. 4 maggio 2009 n. 10222). La doglianza appare maggiormente priva di fondamento laddove si consideri che la Corte d'appello ha ritenuto di poter affermare, sia pure con giudizio probabilistico, che la sottoscrizione presentava maggiore omogeneità con i caratteri grafici della sottoscrizione della testatrice con gli altri suoi scritti, con il che implicitamente traendo conferma dell'attendibilità delle conclusioni del c.t.u.

Si deve aggiungere, inoltre, che sotto l'altro profilo del vizio di motivazione, il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione in termini puramente formali, laddove l'omissione di motivazione sarebbe in teoria configurabile solo qualora siano rimaste senza risposte critiche precise e circostanziate mosse all'operato del consulente tecnico (Cass. n. 25862 del 2011; Cass. n. 23637 del 2016; Cass. n. 25562 del 2018) e «conducenti, in caso di accertato loro fondamento, ad un giudizio opposto o comunque diverso da quello espresso dal consulente (Cass. n. 1848 del 1971)».

In questo senso è chiaro che non è decisivo, nel senso sopra indicato, il rilievo che la disposta perizia aveva concluso solo sulla base di un giudizio probabilistico, in quanto anche alle divergenze fra i consulenti di parte e il consulente d'ufficio sull'uso delle scritture di comparazione, adombrate nel ricorso, il ricorrente non indica in questa sede quali critiche, precise e circostanziate, furono in concreto mosse verso l'operato del consulente tecnico d'ufficio, non essendo certamente sufficiente a rendere censurabile in cassazione il diniego del giudice di merito, la manifestazione di un mero dissenso rispetto all'operato del consulente tecnico d'ufficio.

D'altro canto anche con riguardo alla dedotta omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, va richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno

chiarito che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (sent. n. 8053 del 2014).

Nella specie, è da escludere una totale omissione o mera apparenza della motivazione in parte qua della sentenza impugnata, la quale chiarisce, al contrario, in modo articolato l'iter logico-giuridico della propria decisione circa la non indispensabilità del rinnovo della c.t.u., e ciò a parte quanto sopra esposto nel merito, in quanto "le domande dei consorti <sup>(omissis)</sup> intese a far dichiarare che la scheda non è stata redatta da <sup>(omissis)</sup> sono state dichiarate inammissibili dal Tribunale di Venezia e non sono state riproposte in qualche modo in appello, con conseguente decadenza ai sensi dell'art. 346 c.p.c."

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

### P . Q . M .

La Corte rigetta il ricorso;  
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.  
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 settembre 2021.

**Il Presidente**

Il Funzionario Giudice  
Paoletto TALARICO  
*Paoletto*

Il Funzionario Giudice  
Paoletto TALARICO  
*Paoletto*  
25 MAR. 2022  
Roma, ...